

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2009

Premessa

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Ministeri (CCNL) - 1998-2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, dall'articolo 6 del Contratto collettivo integrativo di Ministero (CCI MAE), sottoscritto in data 3 agosto 2000, per il periodo 1998-2001, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Ministeri – 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, concordano di disciplinare le modalità di corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione 2009.

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo relative all'anno 2009 per le finalità indicate nell'art. n. 3.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello di Direzioni Generali e strutture equiparate, le Parti provvederanno all'applicazione del presente Accordo secondo quanto previsto in materia dall'articolo 3, punto 1 del CCI MAE sottoscritto il 3 agosto 2000.

Art. 1

(Risorse finanziarie)

1. Sui capitoli stipendiali risulta una disponibilità pari a € **1.658.338,83** (a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione) destinata al pagamento delle posizioni organizzative relative all'anno 2009.

Qualora i predetti fondi dovessero risultare insufficienti a coprire l'intero fabbisogno relativo alle posizioni organizzative, i maggiori oneri graveranno sullo stanziamento del cap. 1621/2009.

2. La disponibilità di bilancio del cap. 1621 (Fondo Unico di Amministrazione) per l'esercizio 2009 è attualmente pari a € **14.368.169,00** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione), tenuto conto delle detrazioni effettuate ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008 per un importo pari a € 39.846,00 e dell'ammontare già impegnato con l'Accordo del 16.7.2008 per la riqualificazione del personale pari a € 102.611,00 .

3. Le Parti procederanno, con apposito atto d'intesa, alla suddivisione per Centro di Responsabilità delle risorse disponibili, tenendo conto della richiesta di fabbisogno avanzata da ciascun Centro. Tali risorse, al netto delle progressioni economiche di cui all'art. 3, lett. F) del presente Accordo (€ 2.805.941,24 lordo Amministrazione) sono pari a € 11.562.227,76 al lordo

G
JU
PD
B
AM.
RB
L
PL

degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 2

(Disposizioni generali per la corresponsione delle singole indennità)

1. Le indennità previste nel presente Accordo dovranno essere attribuite dai Dirigenti nel rispetto di quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di garantire un effettivo miglioramento dei servizi dell'Amministrazione.

2. Le Parti concordano che il limite massimo di corresponsione delle indennità giornaliere non può essere superiore a 220 giorni per anno.

3. Saranno considerate giornate di presenza:

- a) servizio effettivamente prestato; è equiparata al servizio effettivamente prestato l'attività lavorativa svolta al di fuori del proprio ufficio (viaggio di servizio, missioni istituzionali - fino ad un massimo di 60 giorni/anni, partecipazione a corsi di formazione - purché su materie attinenti all'attività istituzionale del MAE);
- b) ferie;
- c) riposi compensativi;
- d) periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

In aggiunta ai predetti istituti normativi e contrattuali, ed esclusivamente per i periodi indicati, bisognerà considerare giornate di presenza:

1 per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2009:

e) permessi retribuiti, nei limiti previsti dall'art. 71 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008:

- 1) permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- 2) permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6 della Legge 104/1992 solo per dipendenti portatori di handicap grave;
- 3) permessi per gravi motivi familiari previsti dall'art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 (decesso o documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica);

2 e per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2009 anche:

f) permessi retribuiti, ivi inclusi quelli previsti dalla precedente lettera e), dalla legge 104/1992 nonché i permessi per donatori di sangue e di midollo osseo e i permessi sindacali;

g) assenze per malattia nei limiti previsti dall'art. 21, comma 7, punto a) del CCNL -

G.
SM
M.
BB
B
SM

comparto Ministeri, sottoscritto il 16.5.1995;

- h) assenze per infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;
- i) congedo parentale e congedo per malattie del bambino limitatamente a trenta giorni l'anno, per entrambi i genitori, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001.

4. Al personale in posizione di part-time, tutte le indennità previste nel presente Accordo saranno attribuite in misura proporzionale alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa.

Al personale in posizione di part-time orizzontale, addetto ai servizi di Sportello, il cui orario di apertura al pubblico risulta indicato in una apposita tabella affissa all'esterno, la relativa indennità va corrisposta integralmente nel caso in cui gli interessati assicurino il servizio per l'intera fascia oraria di apertura al pubblico dello sportello.

5. Tutte le indennità sono indicate nelle Tabelle dell'Allegato A.

Art. 3

(Utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione)

Le risorse che compongono il fondo sono utilizzate per :

A) erogare le indennità previste per gli incarichi relativi alle seguenti posizioni organizzative:

1) posizione organizzativa per direzione di sezioni, struttura e seguenti figure assimilate :

- a) Capi segreteria compresi nella Terza Area;
- b) Funzionari della Terza Area alle dirette dipendenze di Direttori Generali, di Capi Servizio e di Capi Unità della Segreteria Generale, entro il limite massimo di 4 unità per ciascun Direttore Generale e Capo Servizio e 2 unità di personale per i Capi Unità della Segreteria Generale;
- c) Funzionari della Terza Area che svolgono compiti di reggenza di Sezioni con conferimento formale delle funzioni.

Ai destinatari della predetta posizione organizzativa potrà essere corrisposta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche un'indennità giornaliera aggiuntiva indicata nella tabella n. 2. Salvo che in caso di comprovate esigenze di servizio valutate in sede di contrattazione decentrata, tale indennità aggiuntiva non potrà essere corrisposta ai titolari di una delle posizioni organizzative di cui al presente punto quando agli stessi sia anche attribuita una seconda posizione organizzativa tra quelle indicate ai seguenti punti A/2 e A/3.

2) posizione organizzativa per attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari.

3) posizione organizzativa per attività di ricerca, studio, di staff, di vigilanza e ispettiva.

Le suddette posizioni organizzative vengono conferite dai Dirigenti Responsabili per periodi determinati, sulla base dei criteri fissati con l'Accordo FUA siglato il 22.12.2005 ed eventuali successive modificazioni tenuto conto delle effettive esigenze di servizio.

Le predette indennità, indicate nella Tabella n. 1, non sono cumulabili con quelle per turnazione fino alle ore 18.00 e per turni di reperibilità (punto B/2), salvo comprovate esigenze di servizio che dovranno essere sottoposte alla valutazione della competente RSU. In caso di valutazione negativa da parte dei Capi Ufficio e/o revoca della posizione organizzativa non dovuta a mutamenti organizzativi, le indennità previste dal presente articolo non sono corrisposte.

Tuttavia, ai fini di una più equa distribuzione delle risorse – pur ricorrendo i presupposti di cui sopra – sarà possibile corrispondere allo stesso funzionario non più di due indennità per posizione organizzativa, oltre l'eventuale indennità aggiuntiva, fermo restando, per quest'ultima, quanto precisato alla lettera A), punto 1) del presente articolo, relativamente alle comprovate esigenze di servizio valutate in sede di contrattazione decentrata e alle disponibilità finanziarie.

B) finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro

1) le indennità per turnazione

- a) Le indennità per turnazione, indicate nella Tabella n. 3, si possono corrispondere a condizione che vi sia un'imprescindibile esigenza da parte dell'Ufficio o Servizio di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio e che esista una specifica programmazione da parte del Dirigente responsabile. Dette indennità non spettano in caso di orario flessibile che si articola durante le ore pomeridiane o serali.
- b) Le tipologie di turnazioni che danno diritto all'indennità in parola sono le seguenti:
- turni fino alle ore 18.00;
 - turni dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
 - turni notturni (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
 - turni festivi;
 - turni festivi e festivi notturni;
 - turni pre-festivi.
- c) Per ciascun Ufficio o Servizio il numero di turnazioni per assicurare la completa copertura dell'orario di servizio (08.00 - 18.00) è di 4 al mese per un massimo di 48 turni/anno.
- d) Per gli Uffici autorizzati ad articolare "in deroga" il proprio orario di servizio, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 4 del 18.7.2002, i limiti massimi di turnazioni sono i seguenti:
- turni fino alle ore 18.00: 4 al mese per un massimo di 48 turni/anno;
 - turni dalle ore 18.00 alle ore 22.00: 11 al mese per un massimo di 110 turni/anno;
 - turni notturni (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): 8 al mese per un massimo di 88 turni/anno;

G.
SM
E

AM.
RB
b

SM

- turni festivi e festivi notturni: 20 turni/anno, pari a 1/3 dei giorni festivi dell'anno 2009 (20 giorni);
- turni pre-festivi: 2 al mese per un massimo di 22 turni/anno

In caso di prestazione lavorativa effettuata su due o più fasce orarie di turnazione, compete una sola indennità di turnazione, applicata secondo il criterio della prevalenza della prestazione resa. A tal fine si considera prevalente la fascia oraria nella quale la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo non inferiore a due ore.

In deroga al comma precedente il lavoro prestato dalle ore 22:30 alle ore 06:00 darà diritto all'indennità per turno notturno.

Qualora le prestazioni di lavoro rese nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate siano ricompensate come lavoro straordinario o con riposo compensativo, le indennità per turnazione non competono.

2) Le indennità per turni di reperibilità

Le indennità per turni di reperibilità, indicate nella Tabella n. 3, vengono corrisposte al personale che svolge detti turni, i quali devono essere autorizzati con atto formale dal dirigente responsabile soltanto per indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperti attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il predetto atto autorizzativo costituisce documentazione necessaria per la corresponsione dell'indennità per turni di reperibilità. In caso di chiamata in servizio, le ore prestate sono retribuite come lavoro straordinario oppure, su richiesta del dipendente, fruite come riposo compensativo. In entrambi i casi l'indennità di reperibilità non è dovuta.

Il limite massimo dei turni di reperibilità di 6 o di 12 ore, da programmare anticipatamente, è pari a 6 turni/mese, per un massimo di 66 turni/anno.

C) finanziare l'esercizio di compiti che comportano disagi, rischi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ed un maggiore impegno lavorativo

1) Indennità per attività presso Unità amministrative ad elevata rilevanza esterna e/o di coordinamento. Tale indennità, indicata nella Tabella n. 4/1, spetta al personale addetto all'Ufficio Rapporti con il Pubblico e agli addetti al coordinamento della Segreteria Generale, incluso il personale con mansioni di autista.

La predetta indennità è cumulabile con le posizioni organizzative e con le altre indennità del presente punto C), ad esclusione di quella prevista al punto C/2.

2) Indennità per attività comportanti frequenti contatti con il pubblico e/o connesse allo svolgimento di attività relazionali e/o usuranti. Tale indennità, indicata nella Tabella n. 4/2, spetta al personale che svolge attività comportanti frequenti contatti con il pubblico, sia interno che esterno, ed al personale che svolge attività da considerarsi usurante per l'ambiente di lavoro, incluso il personale con mansioni di autista. L'individuazione del personale a cui spetta la presente indennità compete ai dirigenti responsabili. Detta indennità integra ed assorbe ogni altro emolumento previsto da precedenti disposizioni di legge per l'espletamento di attività

G.
JM
E
AM.
RB
b
RM

comportanti rischi.

La predetta indennità è cumulabile con le posizioni organizzative e con le altre indennità del presente punto C), ad esclusione di quella prevista al punto C/1.

3) Indennità per attività disagiati connesse alla gravosità delle articolazioni dell'orario e dei carichi di lavoro. Tale indennità, indicata nella Tabella n. 4/3, spetta, in ragione della gravosità dell'articolazione dell'orario, agli addetti alle Segreterie di Direzione Generale e di Servizi, agli addetti alla preparazione della rassegna stampa, al personale adibito allo svolgimento di mansioni propedeutiche alle attività di ufficio. La stessa indennità, è anche corrisposta al personale che svolge prestazioni di lavoro caratterizzate da particolare difficoltà dovuta alle materie trattate, dal maggiore impegno richiesto, dalla gravosità dei carichi di lavoro.

La predetta indennità non è cumulabile con le posizioni organizzative, né con l'indennità aggiuntiva. E', invece, cumulabile con le altre indennità di cui alla presente lettera C).

4) Indennità per il personale addetto al Centralino telefonico del SICC. Detta indennità, indicata nella Tabella n. 4/4/A spetta al personale adibito al predetto servizio. Ai centralinisti non vedenti o portatori di handicap gravi spetta un'indennità maggiorata. Quest'ultima indennità, indicata nella Tabella n. 4/4/B integra ed assorbe ogni altro emolumento previsto da precedenti disposizioni di legge a favore del predetto personale. Le suddette indennità sono cumulabili solo con quella di cui al punto C/3.

5) Indennità per attività di coordinamento o gestione contabile. Al personale che, nell'ambito di una Direzione Generale o Servizio, svolge, su incarico specifico del Responsabile della Struttura dirigenziale generale, funzioni di coordinamento delle rilevazioni analitiche o gestione di dati contabili, ai fini della predisposizione del bilancio economico e finanziario, può essere corrisposta l'indennità indicata nella Tabella n. 4/5. La predetta indennità può essere conferita a non più di otto unità per il CdR 6, a non più di quattro unità per i CdR con un organico superiore ai 150 dipendenti e a non più di tre unità per gli altri CdR.

La predetta indennità è cumulabile con le indennità dei punti C/1, C/2. Con l'indennità di cui al punto C/3 è cumulabile solo in mancanza dell'attribuzione delle posizioni organizzative di cui ai punti A/2 e A/3 dell'art. 3. Non è mai cumulabile con l'attribuzione dell'indennità per la posizione organizzativa di direzione di struttura e dell'indennità aggiuntiva.

D) compensare l'esercizio di compiti che espongono a specifiche responsabilità amministrative e penali.

1) Al personale cui sono stati conferiti i seguenti incarichi istituzionali possono essere corrisposte delle indennità specifiche indicate nella Tabella n. 5 /1,2,3,4, 5 e 6:

- consegnatario dell'Amministrazione centrale e relativo sostituto;
- consegnatario del SICC e relativo sostituto;
- consegnatario della DGCS e relativo sostituto;
- cassiere dell'Amministrazione centrale e relativo sostituto;
- ufficiale rogante;

G.
JM
⊙
M.
RB
b
Pia

- altri consegnatari e cassieri;
- maneggio di materiali sensibili (per materiale sensibile si intende materiale ad alta classifica).

Il sostituto, in caso di svolgimento di funzioni vicarie in assenza del titolare, ha diritto all'indennità del titolare nei soli giorni in cui svolge effettivamente l'incarico di reggenza.

2) Al personale cui sono stati conferiti i seguenti incarichi previsti dalla legge 626/94 e dal decreto legislativo 81/08 possono essere corrisposte delle indennità specifiche indicate nella Tabella n. 6:

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se dipendente del Ministero degli Affari Esteri;
- Dirigenti delegati: una unità per ciascuna Direzione Generale o Struttura amministrativa;
- Preposto: due unità per ciascuna Direzione Generale o Struttura equiparata. Fanno eccezione a tale ultimo limite le Direzioni Generali che abbiano uffici ubicati al di fuori della sede istituzionale del Ministero o su piani diversi. In tal caso il numero dei preposti per ogni sede distaccata o piano non può essere superiore ad una unità.

E) Finanziare il fondo di cui all'art. 32 del CCNL 2006-2009

Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del CCNL 2006-2009, è riservata alla contrattazione tra la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 5 del presente Accordo, e la delegazione di parte sindacale di ciascun CdR una quota non inferiore al 20% dello stanziamento disponibile del Cap. 1621/2009 destinato alla produttività.

A valere su detta quota, a ciascun CdR verrà assegnato un importo direttamente proporzionale al numero dei giorni-lavoro effettuati dai dipendenti destinatari del FUA in servizio presso il centro stesso nell'anno 2009, per una somma annua pro-capite, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, da definirsi per ciascuna area funzionale con l'Accordo per la suddivisione per CdR delle somme FUA.

Ogni CdR utilizzerà le predette somme per premiare la produttività individuale e organizzativa dei dipendenti che abbiano consentito di conseguire – anche attraverso specifiche attività – il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, l'accelerazione e semplificazione delle procedure (anche interne, amministrative e di supporto) e una maggiore economicità di gestione, sulla base di criteri da stabilirsi a seguito di contrattazione tra la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 5 del presente Accordo, e la delegazione di parte sindacale, che devono tener conto di quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 23 del CCNL 2006-2009.

Per le risorse destinate all'erogazione dei compensi relativi alla produttività individuale e organizzativa, di cui al presente punto, la contrattazione integrativa dei CdR dovrà fare riferimento all'Accordo FUA del 16.7.2008.

Ciascun CdR potrà eventualmente procedere a remunerare, nei limiti delle disponibilità del Fondo, le ore di lavoro straordinario effettuate (nel corso del 2009 e previa autorizzazione) per comprovate esigenze di servizio valutate in sede di contrattazione decentrata e che non sono

G.
 JM
 E
 MM.
 RB
 A
 PLU

state recuperate compensativamente né retribuite sugli appositi capitoli di bilancio per insufficienza di fondi. Si applicano in tale caso le tariffe dell'anno 2009.

F) Finanziare sviluppi economici interni alle aree

Un importo pari a € **2.805.941,24** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione) delle risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità saranno utilizzate per finanziare, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del C.C.N.L. 14.09.2007, gli sviluppi economici all'interno delle aree, secondo le procedure selettive di cui al Contratto Collettivo Integrativo di questa Amministrazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i cui bandi saranno emanati entro agosto 2010. Gli effetti degli sviluppi economici decorreranno dal 1 gennaio 2009.

I contingenti numerici, riferiti a ciascuna fascia retributiva (o corrispondente posizione economica del previgente ordinamento) attualmente rivestita e i relativi costi sono specificati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente Accordo (allegato B).

Qualora non si riesca a procedere alla finalizzazione degli sviluppi economici entro il mese di novembre, i fondi FUA 2009 ad esse destinati andranno ad integrare il fondo di cui alla lettera E) del presente Accordo destinato a erogare compensi relativi alla produttività (ex art. 32 del CCNL 2006-2009).

Art. 4 (Cumulo di indennità)

1. In merito alle indennità previste negli articoli precedenti, le Parti convengono sull'opportunità di sensibilizzare i dirigenti responsabili affinché l'affidamento di compiti che comportano la corresponsione di indennità, ferma restando l'individuazione delle professionalità più adeguate, venga conferito ad un elevato numero di dipendenti.

2. Ai fini di cui al comma precedente e tenuto conto delle professionalità di tutte le Aree Funzionali, l'ammontare massimo su base annua delle indennità previste dal presente Accordo non potrà essere superiore al cumulo massimo previsto nella scaletta seguente:

- Personale dell'Area Terza: Euro 14.000.
- Personale delle Aree Prima e Seconda: Euro 12.500.

Art. 5 (Delegazione di parte pubblica)

1. Presso ciascun CdR verrà costituita, con ordine di servizio del Titolare del CdR, una delegazione di Parte pubblica composta da non più di 5 persone, incluso il capo delegazione che non deve essere destinatario di compensi FUA. Si intendono esplicitamente richiamate le norme relative alla composizione della delegazione di parte pubblica nella sede negoziale del Centro di Responsabilità, di cui all'articolo 10, comma 1, n. II del CCNL del 16 febbraio 1999.

6.
JM
M.
RB
B
PM

2. La predetta delegazione dovrà negoziare con la controparte sindacale l'utilizzo del fondo di incentivazione assegnato al CdR e ottemperare agli altri adempimenti derivanti dall'applicazione del presente Accordo.

3. I nominativi dei componenti delle delegazione di parte pubblica dovranno essere comunicati alla DGRO-URS.

**Art. 6
(Esclusioni)**

Si intendono esclusi dai benefici previsti dal presente Accordo:

1. il personale che opera presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e che percepisce le indennità di cui all'art. 7 del DPR n. 233 del 24.5.2001;

2. il personale che opera presso l'Unità di Crisi, che ai sensi dell'art. 9 della legge n. 152/2005, è destinatario di un trattamento economico accessorio onnicomprensivo;

3. il personale che opera presso il Commissariato Generale Governativo Expo Universale Shanghai 2010, tenuto conto che tali dipendenti sono destinatari dei compensi previsti per l'attività da loro svolta presso detto Organismo;

4. il personale che opera presso il Commissariato Governativo Expo Saragozza 2008, tenuto conto che tali dipendenti sono destinatari dei compensi previsti per l'attività da loro svolta presso detto Organismo.

Roma,

IL DELEGATO DEL MINISTRO
Il Direttore Generale per le
Risorse Umane e l'Organizzazione

Amb. Giacomo Sanfelice

FP CGIL - Esteri

FPS CISL - Esteri

UIL PA - Esteri

CONFSAL UNSA - Esteri

FLP

RdB P.I.

Federazione Intesa

G.
SM
⊗
M.
RB
b
SM

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (Not applicable)

[Handwritten signature]